

## DDL RIFORMA LEGISLAZIONE PORTUALE

<b>Titolo</b>	Riforma della legislazione in materia portuale (AS. <a href="#">120</a> ) abbinato con il ddl <a href="#">AS. 370</a> a prima firma del Sen. Marco Filippi (PD) ( <b><u>i due disegni di legge in esame sono identici</u></b> ).
<b>Iniziativa</b>	AS. 120 presentato da Antonio D'Alì (NCD) il 15 marzo 2013.
<b>Iter</b>	<p>Assegnato alla 8<sup>a</sup> Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, per la prima lettura, il 15 maggio 2013.</p> <p>Previo i Pareri delle seguenti Commissioni: 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali.</p> <p>Esame iniziato il 16 luglio 2013.</p> <p>Relatore: Marco Filippi (PD).</p>

Il provvedimento si compone di 20 articoli.

- Articolo 1 (Modifica dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 1 (*Finalità della legge*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". In particolare, l'articolo ridetermina i principi fondamentali in materia di porti, e **stabilisce i principi e criteri direttivi in base ai quali sono ripartiti i compiti e le funzioni tra autorità portuale e autorità marittima:**

a) l'autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi nella relativa circoscrizione,

b) l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza.
- Articolo 2 (Modifica dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 4 (*Classificazione dei porti*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". A seguito della riforma del titolo V della cost. operata con la legge costituzionale n. 3/2001 e del passaggio della materia dei porti dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, l'articolo **determina una nuova classificazione dei porti**. Nella **categoria I** rientrano i porti, o le specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato. Tali porti sono individuati con decreto del Ministro della difesa e sono amministrati in via esclusiva dallo Stato. Nella **categoria II** ricadono i porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, che sono amministrati dalle autorità portuali. Tutti i restanti porti fanno parte della **categoria III**, che riunisce i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, per i quali le funzioni legislative e regolamentari sono esercitate dalle regioni.

- **Articolo 3 (Modifica dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 5 (*Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". Nello specifico l'articolo stabilisce **procedure più snelle e tempi definiti per l'adozione dello strumento programmatico dei porti**, introducendo la possibilità di convocare una conferenza di servizi tra autorità portuale, regione ed enti locali interessati per raggiungere in modo rapido e certo le intese necessarie e stabilendo che il piano regolare portuale deve essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS).
- **Articolo 4 (Norma transitoria)** stabilisce che le autorità portuali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno completato l'*iter* di approvazione del proprio piano regolatore portuale possono terminare la procedura conformemente alla disciplina previgente o, alternativamente, applicare, per le singole fasi procedurali in corso, la disciplina introdotta dalla presente legge.
- **Articolo 5 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca modifiche all'articolo 5-bis (**Disposizioni in materia di dragaggio**) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale", in base alle quali: si sopprime il parere della Commissione VIA-VAS in relazione all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale; si interviene poi sulle condizioni da rispettare per il riutilizzo dei materiali dragati, con la soppressione della previsione in base alla quale il materiale da riutilizzare debba avere caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo; vengono infine eliminate dalla procedura per l'adozione del decreto interministeriale con il quale devono essere disciplinate le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio sia la necessità di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni che la previsione di un termine per l'adozione stessa del decreto.
- **Articolo 6 (Introduzione dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto, riconversione e riqualificazione di aree portuali)** introduce un articolo aggiuntivo all'art. 5 della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". Nello specifico, il nuovo articolo reca norme sul **recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali**. Il contenuto del primo comma di tale nuovo articolo - nel quale si prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione ad approdi turistici delle strutture o degli ambiti idonei che risultino inutilizzati ovvero non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico - in realtà è già legislazione vigente, essendo stata tale norma inserita come comma 2-bis all'articolo 5 della legge n. 84 dall'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011. I disegni di legge in esame sostituiscono completamente il contenuto dell'articolo 5 della legge n. 84 senza ricomprendervi tale disposizione, procedendo invece al suo inserimento nel nuovo articolo 5-ter.
- **Articolo 7 (Modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 6 (*Autorità portuale*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". Nello specifico, l'articolo è volto a rivedere la normativa relativa **all'istituzione, all'estinzione, nonché ai compiti di un'Autorità portuale**. Si modificano tra l'altro i criteri dell'istituzione stabilendo che tale riconoscimento è legato al raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti, di almeno uno dei seguenti volumi di traffico medio annuo nell'ultimo quinquennio: tre milioni di tonnellate di merci solide; venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide; trecentomila *twenty feet equivalent unit* (TEU); un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale.
- **Articolo 8 (Modifica dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 8 (*Presidente dell'autorità portuale*) della L. 84/1994 "Riordino della

legislazione in materia portuale". L'articolo rivede la disciplina relativa, alla **nomina, ai compiti e poteri del Presidente dell'autorità portuale**.

- **Articolo 9 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 9 (*Comitato portuale*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". L'articolo rivede la **normativa del Comitato portuale**, stabilendo che:
  - i componenti del comitato **non possono ricoprire più di due mandati consecutivi** presso la medesima autorità portuale e che per parte di essi la durata del mandato è di 5 anni e non più 4 anni;
  - le deliberazioni assunte dal comitato portuale sono rese pubbliche attraverso la loro pubblicazione sul sito *internet* dell'autorità portuale e con la trasmissione all'albo pretorio del comune o dei comuni della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, presso il quale devono essere affisse entro cinque giorni dall'approvazione e per i quindici giorni successivi.
- **Articolo 10 (Modifica all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 10 (*Segretariato generale*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale", ossia, si modifica la **durata della carica di segretario generale** (da 4 a 5 anni).
- **Articolo 11 (Modifica dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 11 (*Collegio dei revisori dei conti*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale", prevedendo tra l'altro che la durata del **collegio dei revisori dei conti** passi da 4 a 5 anni.
- **Articolo 12 (Introduzione dell'articolo 11- bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui sistemi logistico - portuali)** introduce un articolo aggiuntivo all'art. 11 della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale", con il quale si stabilisce che le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possono costituire **sistemi logistico - portuali** per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.
- **Articolo 13 (Modifica dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca una modifica all'articolo 12 (*Vigilanza sull'autorità portuale*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". L'articolo rivede la normativa in materia di **vigilanza sull'autorità portuale**, stabilendo tra l'altro che l'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una **relazione generale sulle attività delle autorità portuali**, nella quale sono indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del piano operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati.
- **Articolo 14 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali)** reca modifiche all'articolo 13 (*Risorse finanziarie delle autorità portuali*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". L'articolo rivede la normativa in materia di **risorse finanziarie delle autorità portuali**, prevedendo una nuova categoria di entrate, quella relativa ai diritti di porto.
- **Articolo 15 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di competenze dell'autorità marittima)** reca modifiche all'articolo 14 (*Competenze dell'autorità marittima*) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". Con tale articolo sono definite con maggior precisione le diverse competenze, riportando in capo all'autorità marittima esclusivamente le competenze in materia di *safety* e in materia di *security*, cioè sicurezza in mare e sicurezza delle navi e degli impianti, e affidando in via esclusiva alle autorità portuali l'amministrazione delle

aree e dei beni del demanio marittimo. Alcune operazioni come il movimento delle navi nei porti sono regolamentate d'intesa tra autorità portuale e autorità marittima.

- **Articolo 16 (Modifica all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca modifica all'articolo 16 (**Operazioni portuali**) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale", ossia, viene aggiunto al comma 4 di tale articolo quanto segue: in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto.
- **Articolo 17 (Modifica dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)** reca modifica all'articolo 18 (**Concessione di aree e banchine**) della L. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale". L'articolo rivede la normativa in materia di **concessione di aree e banchine**, stabilendo tra l'altro che:
  - ai fini della determinazione della durata delle concessioni, l'autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale competente, tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza ovvero ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali;
  - l'atto di concessione contiene il termine, almeno biennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all'utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui all'atto di concessione;
  - il medesimo atto di concessione contiene altresì le modalità di definizione e approvazione degli eventuali programmi d'investimento del concessionario nella realizzazione di opere portuali, le sanzioni e le altre specifiche cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione.
- **Articolo 18 (Disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali di interesse statale)** stabilisce, tra l'altro, che le entrate riscosse dalle autorità portuali non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
- **Articolo 19 (Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali)** prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un **Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali**, il quale è alimentato da un accantonamento nella misura del 5% delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo di tale Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
- **Articolo 20 (Modifica all'articolo 1161 del codice della navigazione)** apporta una modifica all'articolo 1161 del codice della navigazione, ossia, l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 500 a euro 10.000**.